



COMUNE DI ZANE'  
PROVINCIA DI VICENZA



Verbale di deliberazione del **CONSIGLIO COMUNALE**  
I convocazione pubblica seduta

REG. N. 80

PROT. N. 13139

Oggetto :

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DEI  
CONTRIBUTI - MODIFICA.**

Il giorno VENTIDUE del mese di NOVEMBRE millenovecentonovantanove nella solita sala delle adunanze.

Con lettera di convocazione trasmessa nei modi e nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del sig. GALLETTI p.i. Riccardo e l'assistenza del Segretario Comunale CECCHETTO dott.ssa Maria Teresa.

Fatto l'appello risultano:

GALLETTI RICCARDO	P	TESSARO PAOLO	P
BUSIN FILIPPO	P	VEZZARO BORTOLO LUIGI	P
BOZZETTO GIANANTONIO	P	ZIRONELLI MAURO	A
CAROLLO MICHELA	P		
COMERO FRANCESCO	P	SPEROTTO SILVANO PIERLUIGI	P
DALLE RIVE LORENZINA	A	BRAZZALE MARCO	P
DRAGO ATILA	P	PONTI VALENTINO	P
GRESELIN GIMMI	P	DE MURI GIULIANA	P
LUCCHIN BRUNO	P	BERTI ROBERTO	P

Presenti n. 15 assenti n. 2

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sull'oggetto suindicato.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Maria Teresa CECCHETTO

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazioni nn. 36 del 22.05.1992 e 68 del 10.09.1992, il Consiglio Comunale ha approvato il vigente Regolamento Comunale per l'erogazione dei contributi (art. 12 Legge 8.08.1990 n. 241);
- con deliberazione n. 94 in data 22.12.1998 il Consiglio Comunale ha modificato l'art. 6 di detto Regolamento;
- la Commissione per lo Statuto ed i Regolamenti, nella seduta dello scorso 11 ottobre 1999 ha licenziato la modifica dell'art. 5 (Interventi per servizi sociali), come di seguito si riporta:

**DA:**

### “ARTICOLO 5 INTERVENTI PER SERVIZI SOCIALI

La Giunta Municipale, con proprio atto, provvede annualmente ad organizzare, anche in collaborazione con altri Enti, i soggiorni climatici per anziani, decidendo, in presenza di accertate obiettive situazioni di disagio economico, l'erogazione, caso per caso, di contributi sulla retta, nonché l'eventuale assunzione dell'intera retta degli accompagnatori di persone anziane non autosufficienti. L'intervento dell'Amministrazione Comunale non potrà comunque eccedere il 30% del costo dei soggiorni climatici, riferiti a ciascun utente. L'intervento dell'Amministrazione Comunale sarà graduato in base al reddito prodotto da ciascun utente.

Il Comune assume l'obbligo della fornitura a domicilio, a mezzo dell'assistente domiciliare, dei pasti alle persone anziane o non autosufficienti: la Giunta Municipale stipulerà apposite convenzioni con ditte fornitrici e determinerà il contributo (che potrà essere anche pari all'intero costo del pasto, a seconda delle possibilità economiche dell'utente) a carico dell'utente.

Il Comune provvederà all'erogazione di sussidi in favore delle madri nubili nella misura e per la durata indicata dall'I.P.A.I.

Il Comune erogherà contributi a favore delle persone non abbienti.

il Comune potrà erogare, in presenza di particolari disagiate condizioni economiche, comprovate da idonea documentazione, vale a dire di coloro che producano un reddito inferiore al minimo INPS, anche in considerazione della media dei redditi del nucleo familiare e decurtando le spese per affitto della residenza e delle spese per riscaldamento, dei contributi, con carattere una tantum, nei seguenti casi:

- cure costose e prolungate non coperte in tutto o in parte da altri Enti fino al massimo dell'80% della spesa sostenuta;
- trasporto necessario per accedere a servizi od a prestazioni relative alla cura di handicap fino all'80% della spesa sostenuta;
- di esecuzione lavori per favorire il superamento e l'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati, nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge n. 13/1989 fino all'80% della quota a carico dell'utente.

Il Comune potrà erogare, in presenza di particolari disagiate condizioni economiche documentate da analitica relazione dell'Assistente sociale, dei contributi con carattere continuativo qualora si tratti di sostenere persone ricoverate in strutture protette e incapaci di vivere autonomamente.

Per il servizio di assistenza domiciliare, compartecipazione del 40% sui costi, qualora gli utenti siano titolari di un reddito mensile pari o superiore al doppio del minimo vitale.

L'Amministrazione comunale chiederà agli utenti una compartecipazione del 90% dei costi, qualora gli utenti siano titolari di un reddito mensile pari o superiore al triplo del minimo vitale. Il reddito verrà valutato in base alla media dei redditi prodotti dai componenti il nucleo familiare. L'Amministrazione Comunale ritiene di doversi accollare le intere quote per l'accoglimento degli infanti a carico dei Comuni di residenza fissate dagli asili nido dei paesi limitrofi e per i quali il Consiglio Comunale di Zanè approverà apposita convenzione, ritenendo di privilegiare il valore della vita e la tutela dell'infanzia quali principi portanti ed imprescindibili del sentimento collettivo.

Si definisce come minimo vitale il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita individuali e familiari sia dal punto di vista fisico che sociale.

Per la determinazione oggettiva del minimo vitale verrà preso in considerazione il livello minimo di soddisfazione dei bisogni umani fondamentali nonché si terrà in evidenza la seguente

#### tabella del Minimo Vitale

Persone sole     £.

nuclei familiari £.

quota base: pensioni INPS £.

#### parametri:

Capo famiglia   100% quota base £.

2° adulto       70% quota base £.

1° minore       40% quota base £.

2° minore       40% quota base £.

oltre il quarto componente     £.

per l'affitto si detrae l'importo fino a un anno di £.

Gli importi con un contributo minimo fissato sarà evidenziato con specifici provvedimenti".

A :

#### "ARTICOLO 5 INTERVENTI PER SERVIZI SOCIALI

La Giunta Municipale, con proprio atto, provvede annualmente ad organizzare, anche in collaborazione con altri Enti, i soggiorni climatici per anziani, decidendo, in presenza di accertate obiettive situazioni di disagio economico, l'erogazione, caso per caso, di contributi sulla retta, nonché l'eventuale assunzione dell'intera retta degli accompagnatori di persone anziane non autosufficienti.

L'intervento dell'Amministrazione Comunale non potrà comunque eccedere il 30% del costo dei soggiorni climatici, riferiti a ciascun utente. L'intervento dell'Amministrazione Comunale sarà graduato in base al reddito prodotto da ciascun utente.

Il Comune assume l'obbligo della fornitura a domicilio, a mezzo dell'assistente domiciliare, dei pasti alle persone anziane o non autosufficienti: la Giunta Municipale stipulerà apposite convenzioni con ditte fornitrici e determinerà il contributo (che potrà essere anche pari all'intero costo del pasto, a seconda delle possibilità economiche dell'utente) a carico dell'utente.

Il Comune provvederà all'erogazione di sussidi in favore delle madri nubili nella misura e per la durata indicata dall'I.P.A.I.

Il Comune erogherà contributi a favore delle persone non abbienti.

il Comune potrà erogare, in presenza di particolari disagiate condizioni economiche, comprovate da idonea documentazione, vale a dire di coloro che producano un reddito inferiore al minimo INPS, anche in considerazione della media dei redditi del nucleo familiare e decurtando le spese per affitto della residenza e delle spese per riscaldamento, dei contributi, con carattere una tantum, nei seguenti casi:

- cure costose e prolungate non coperte in tutto o in parte da altri Enti fino al massimo dell'80% della spesa sostenuta;
- trasporto necessario per accedere a servizi od a prestazioni relative alla cura di handicap fino all'80% della spesa sostenuta;
- di esecuzione lavori per favorire il superamento e l'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati, nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge n. 13/1989 fino all'80% della quota a carico dell'utente.

Il Comune potrà erogare, in presenza di particolari disagiate condizioni economiche documentate da analitica relazione dell'Assistente sociale, dei contributi con carattere continuativo qualora si tratti di sostenere persone ricoverate in strutture protette e incapaci di vivere autonomamente.

Il servizio è gratuito se il reddito è inferiore al minimo vitale.

Previa relazione dell'Ufficio Assistenza, sentita l'Assistente Sociale, possono essere ammesse al servizio di assistenza domiciliare, a pagamento, le persone che versino in una condizione di particolare gravità psico-sociale e che abbiano un reddito superiore al minimo vitale, oppure beni immobili e mobili.

Il costo del servizio di assistenza domiciliare e i criteri di partecipazione alla spesa a carico dell'utenza vengono fissati annualmente dalla Giunta Comunale.

Tali criteri vengono riassunti in una tabella "tariffe servizio di assistenza domiciliare", tenendo presente alcuni punti fondamentali:

- la valutazione globale dello stato di bisogno dell'utenza va fatta in relazione al nucleo familiare in cui vive;
- sarà tenuto debito conto della possibile disponibilità, anche economica, dei familiari tenuti agli alimenti;
- il reddito mensile dell'utente che partecipa alla spesa non dovrà essere comunque inferiore al minimo vitale.

La partecipazione dell'utente alla spesa del servizio domiciliare viene commisurata al reddito e va dalla gratuità ad una compartecipazione massima del 100% della spesa.

L'ammissione alla prestazione del servizio domiciliare è stabilita dalla Giunta Comunale per una durata non superiore ad un anno per volta, tenendo conto della valutazione e della relazione dell'Assistente sociale.

L'ammissione al servizio con partecipazione alla spesa può essere revocata, qualora si riduca la disponibilità operativa del servizio, oppure sopraggiungano richieste di non abbienti o di casi più gravi non altrimenti risolvibili.

Si definisce come minimo vitale il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita individuali e familiari sia dal punto di vista fisico che sociale.

Per la determinazione oggettiva del minimo vitale verrà preso in considerazione il livello minimo di soddisfazione dei bisogni umani fondamentali, nonché si terrà in evidenza la seguente:

#### Tabella del Minimo Vitale

quota base: pensione INPS

#### Parametri:

Capo famiglia	100% quota base
moglie o 2° adulto	70% quota base
minori	40% quota base
detrazione spesa canone affitto	70%

RITENUTO in tale senso modificare il Regolamento Comunale per l'erogazione dei Contributi;

#### DISCUSSIONE :

- De Muri : Nell'articolo 5 c'era anche l'intervento per gli infanti che è stato tolto. In Commissione Statuto non ne è stato parlato né si è messo nulla, si è discusso solo dell'assistenza domiciliare. Chiediamo sia ripristinato il comma così come non concordiamo che la Giunta possa revocare l'assistente domiciliare.
- Sindaco : In commissione si è valutato anche il problema del minimo vitale. E' stato deciso di dar margine alla Giunta per i non abbienti. Circa l'Asilo Nido, se è necessario, ci si accollerà l'intero onere a seconda dei parametri.
- Comero : In Commissione è stato deciso di lasciar spazio alla Giunta
- De Muri : Sul Nido è stato tolto il comma e la cosa non ci è stata fatta notare né dal Segretario né dal Presidente. Ribadisco che in Commissione comunque non ne abbiamo parlato
- Ponti : Esprimo voto contrario perché il Regolamento demanda alla Giunta la possibilità di revocare il servizio. Ricordo che il Regolamento dei contributi è in ogni caso da rivedere come da tempo si va dicendo anche per la sua difficile lettura. Il comma relativo al Nido secondo me va reintegrato per l'importanza del problema. E' giusto e logico che l'Amministrazione faccia fronte anche a tale problema che deve essere previsto a regolamento.
- Sindaco : Concordiamo sul fatto che il Regolamento contributi sia da rivedere. Circa il Nido reputiamo irrilevante che la spesa dipenda dal fatto che sia prevista o meno a regolamento. Se la spesa verrà posta a bilancio in ogni caso il Comune pagherà. Circa l'assistenza domiciliare è giusto farsi pagare valutando di volta in volta considerato che i casi sono tutti diversi ed è impossibile codificarli. Stasera, se non ve ne siete accorti, abbiamo approvato anche ulteriori finanziamenti per questa spesa. In ogni caso in Commissione c'era disaccordo con le minoranze. Per noi è comunque irrilevante il problema se esistono i soldi a bilancio per intervenire.

- Ponti : Prevedendo la norma è comunque dovuto a bilancio lo stanziamento.

Esce il consigliere sig.ra De Muri : presenti n. 14.

ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile Ufficio Assistenza e di legittimità del Segretario Comunale,

Con n. 10 voti favorevoli, n. 4 voti contrari (Berti – Sperotto – Brazzale – Ponti), su n. 14 presenti e votanti, espressi per alzata di mano,

## DELIBERA

1. di modificare, per quanto esposto nelle premesse e di seguito da intendersi riportato, l'art. 5 del Regolamento Comunale per l'erogazione dei contributi, come di seguito:

DA :

### “ARTICOLO 5 INTERVENTI PER SERVIZI SOCIALI

La Giunta Municipale, con proprio atto, provvede annualmente ad organizzare, anche in collaborazione con altri Enti, i soggiorni climatici per anziani, decidendo, in presenza di accertate obiettive situazioni di disagio economico, l'erogazione, caso per caso, di contributi sulla retta, nonché l'eventuale assunzione dell'intera retta degli accompagnatori di persone anziane non autosufficienti. L'intervento dell'Amministrazione Comunale non potrà comunque eccedere il 30% del costo dei soggiorni climatici, riferiti a ciascun utente. L'intervento dell'Amministrazione Comunale sarà graduato in base al reddito prodotto da ciascun utente.

Il Comune assume l'obbligo della fornitura a domicilio, a mezzo dell'assistente domiciliare, dei pasti alle persone anziane o non autosufficienti: la Giunta Municipale stipulerà apposite convenzioni con ditte fornitrici e determinerà il contributo (che potrà essere anche pari all'intero costo del pasto, a seconda delle possibilità economiche dell'utente) a carico dell'utente.

Il Comune provvederà all'erogazione di sussidi in favore delle madri nubili nella misura e per la durata indicata dall'I.P.A.I.

Il Comune erogherà contributi a favore delle persone non abbienti.

il Comune potrà erogare, in presenza di particolari disagiate condizioni economiche, comprovate da idonea documentazione, vale a dire di coloro che producano un reddito inferiore al minimo INPS, anche in considerazione della media dei redditi del nucleo familiare e decurtando le spese per affitto della residenza e delle spese per riscaldamento, dei contributi, con carattere una tantum, nei seguenti casi:

- cure costose e prolungate non coperte in tutto o in parte da altri Enti fino al massimo dell'80% della spesa sostenuta;
- trasporto necessario per accedere a servizi od a prestazioni relative alla cura di handicap fino all'80% della spesa sostenuta;

- di esecuzione lavori per favorire il superamento e l'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati, nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge n. 13/1989 fino all'80% della quota a carico dell'utente.

Il Comune potrà erogare, in presenza di particolari disagiate condizioni economiche documentate da analitica relazione dell'Assistente sociale, dei contributi con carattere continuativo qualora si tratti di sostenere persone ricoverate in strutture protette e incapaci di vivere autonomamente.

Per il servizio di assistenza domiciliare, compartecipazione del 40% sui costi, qualora gli utenti siano titolari di un reddito mensile pari o superiore al doppio del minimo vitale.

L'Amministrazione comunale chiederà agli utenti una compartecipazione del 90% dei costi, qualora gli utenti siano titolari di un reddito mensile pari o superiore al triplo del minimo vitale. Il reddito verrà valutato in base alla media dei redditi prodotti dai componenti il nucleo familiare. L'Amministrazione Comunale ritiene di doversi accollare le intere quote per l'accoglimento degli infanti a carico dei Comuni di residenza fissate dagli asili nido dei paesi limitrofi e per i quali il Consiglio Comunale di Zanè approverà apposita convenzione, ritenendo di privilegiare il valore della vita e la tutela dell'infanzia quali principi portanti ed imprescindibili del sentimento collettivo.

Si definisce come minimo vitale il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita individuali e familiari sia dal punto di vista fisico che sociale.

Per la determinazione oggettiva del minimo vitale verrà preso in considerazione il livello minimo di soddisfazione dei bisogni umani fondamentali nonché si terrà in evidenza la seguente

#### **tabella del Minimo Vitale**

Persone sole     £.

nuclei familiari £.

quota base: pensioni INPS £.

#### **parametri:**

Capo famiglia   100% quota base £.

2° adulto       70% quota base £.

1° minore       40% quota base £.

2° minore       40% quota base £.

oltre il quarto componente     £.

per l'affitto si detrae l'importo fino a un anno di £.

Gli importi con un contributo minimo fissato sarà evidenziato con specifici provvedimenti".

A :

### "ARTICOLO 5 INTERVENTI PER SERVIZI SOCIALI

La Giunta Municipale, con proprio atto, provvede annualmente ad organizzare, anche in collaborazione con altri Enti, i soggiorni climatici per anziani, decidendo, in presenza di accertate obiettive situazioni di disagio economico, l'erogazione, caso per caso, di contributi sulla retta, nonché l'eventuale assunzione dell'intera retta degli accompagnatori di persone anziane non autosufficienti.

L'intervento dell'Amministrazione Comunale non potrà comunque eccedere il 30% del costo dei soggiorni climatici, riferiti a ciascun utente. L'intervento dell'Amministrazione Comunale sarà graduato in base al reddito prodotto da ciascun utente.

Il Comune assume l'obbligo della fornitura a domicilio, a mezzo dell'assistente domiciliare, dei pasti alle persone anziane o non autosufficienti: la Giunta Municipale stipulerà apposite convenzioni con ditte fornitrici e determinerà il contributo (che potrà essere anche pari all'intero costo del pasto, a seconda delle possibilità economiche dell'utente) a carico dell'utente.

Il Comune provvederà all'erogazione di sussidi in favore delle madri nubili nella misura e per la durata indicata dall'I.P.A.I.

Il Comune erogherà contributi a favore delle persone non abbienti.

il Comune potrà erogare, in presenza di particolari disagiate condizioni economiche, comprovate da idonea documentazione, vale a dire di coloro che producano un reddito inferiore al minimo INPS, anche in considerazione della media dei redditi del nucleo familiare e decurtando le spese per affitto della residenza e delle spese per riscaldamento, dei contributi, con carattere una tantum, nei seguenti casi:

- cure costose e prolungate non coperte in tutto o in parte da altri Enti fino al massimo dell'80% della spesa sostenuta;
- trasporto necessario per accedere a servizi od a prestazioni relative alla cura di handicap fino all'80% della spesa sostenuta;
- di esecuzione lavori per favorire il superamento e l'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati, nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge n. 13/1989 fino all'80% della quota a carico dell'utente.

Il Comune potrà erogare, in presenza di particolari disagiate condizioni economiche documentate da analitica relazione dell'Assistente sociale, dei contributi con carattere continuativo qualora si tratti di sostenere persone ricoverate in strutture protette e incapaci di vivere autonomamente.

Il servizio è gratuito se il reddito è inferiore al minimo vitale.

Previa relazione dell'Ufficio Assistenza, sentita l'Assistente Sociale, possono essere ammesse al servizio di assistenza domiciliare, a pagamento, le persone che versino in una condizione di particolare gravità psico-sociale e che abbiano un reddito superiore al minimo vitale, oppure beni immobili e mobili.

Il costo del servizio di assistenza domiciliare e i criteri di partecipazione alla spesa a carico dell'utenza vengono fissati annualmente dalla Giunta Comunale.

Tali criteri vengono riassunti in una tabella "tariffe servizio di assistenza domiciliare", tenendo presente alcuni punti fondamentali:

- la valutazione globale dello stato di bisogno dell'utenza va fatta in relazione al nucleo familiare in cui vive;
- sarà tenuto debito conto della possibile disponibilità, anche economica, dei familiari tenuti agli alimenti;
- il reddito mensile dell'utente che partecipa alla spesa non dovrà essere comunque inferiore al minimo vitale.

La partecipazione dell'utente alla spesa del servizio domiciliare viene commisurata al reddito e va dalla gratuità ad una compartecipazione massima del 100% della spesa.

L'ammissione alla prestazione del servizio domiciliare è stabilita dalla Giunta Comunale per una durata non superiore ad un anno per volta, tenendo conto della valutazione e della relazione dell'Assistente sociale.



L'ammissione al servizio con partecipazione alla spesa può essere revocata, qualora si riduca la disponibilità operativa del servizio, oppure sopraggiungano richieste di non abbienti o di casi più gravi non altrimenti risolvibili.

Si definisce come minimo vitale il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita individuali e familiari sia dal punto di vista fisico che sociale.

Per la determinazione oggettiva del minimo vitale verrà preso in considerazione il livello minimo di soddisfazione dei bisogni umani fondamentali, nonché si terrà in evidenza la seguente:

#### **Tabella del Minimo Vitale**

quota base: pensione INPS

#### **Parametri:**

Capo famiglia	100% quota base
moglie o 2° adulto	70% quota base
minori	40% quota base
detrazione spesa canone affitto	70%

UFFICIO RAGIONERIA  
VISTO: si attesta la relativa copertura finanziaria dell'impegno di spesa  
VISTO: si esprime parere favorevole per la regolarità contabile

IL RAGIONIERE CAPO

UFFICIO Assistenza  
VISTO: parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa

per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Cecchetto dott.ssa Maria Teresa

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE  
VISTO: parere favorevole sotto il profilo della legittimità

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Cecchetto dott.ssa Maria Teresa

IL SINDACO

F.to Galletti p.i. Riccardo

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Cecchetto dott.ssa Maria Teresa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IN CORSO DI PUBBLICAZIONE PER QUINDICI GIORNI DA OGGI ALL'ALBO PRETORIO  
ZANE', LF' 25 NOV. 1999


IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Cecchetto dott.ssa Maria Teresa

... copia conforme all'originale  
ad uso amministrativo



IL SEGRETARIO



PUBBLICAZIONE

Publicata per 15 giorni. dal

25 NOV. 1999

DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

NON SOGGETTA A CONTROLLO AI SENSI ART. 17, COMMA 33, LEGGE 127/97.

CONTROLLO

- inviata alla Sezione di Controllo il

- Ricevuta dalla Sezione di Controllo il 29 NOV. 1999 n.

6644

- Ordinanza interlocutoria n. / del /

- Controdeduzioni del Comune n. / del /

ESECUTIVITA'

Diventa esecutiva per decorrenza del termine il

29 DIC. 1999

Diventa esecutiva per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione



IL SEGRETARIO COMUNALE - DIRETTORE GEN.LE

IL SEGRETARIO COMUNALE - DIRETTORE GEN.LE

Dr. Maria Teresa Cecchetto